



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"San Tommaso D'Aquino"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad Indirizzo Musicale e secondaria di
II grado ad indirizzo I.T.I. - I.T.E - L.A

Via A. De Gasperi, 21 - 83035 GROTTAMINARDA (AV) ☎ 0825/441008
con sezioni associate di scuola dell'Infanzia, Primaria e

Secondaria di 1° grado di Melito Irpino (AV)

Codice Scuola AVIC88200P - C.F. 90015560643 - Codice Univoco UF6P6L

Sito Web: www.icgrottaminarda.it

e-mail: avic88200p@istruzione.it - Pec. avic88200p@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO LABORATORIO DI GRAFICA

*Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2024
e del Commissario Straordinario del 29/10/2024*

PLESSO VIA PERAZZO

PREMESSA

Il Laboratorio di GRAFICA è costituito da apparecchiature, arredi, strumentazioni ed altri sussidi inventariati. Esso è destinato alle attività didattiche del Liceo Artistico, con priorità di utilizzo degli alunni delle classi quinte e del secondo biennio.

All'interno del Laboratorio è riconosciuta la figura del Responsabile del Laboratorio, avente compiti e responsabilità didattiche e tecniche, dell'ASSISTENTE TECNICO (A.T.), avente compiti di conduzione del Laboratorio e del Docente della disciplina, come corresponsabile del comportamento degli alunni durante le ore di compresenza delle esercitazioni.

La comunicazione, la collaborazione e la responsabilità di queste figure professionali è la base essenziale per lavorare in sicurezza.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'accesso al Laboratorio è consentito ai docenti della disciplina e agli A.T., che abbiano ragione di svolgere al suo interno alcune delle mansioni a cui sono chiamati dall'Amministrazione Scolastica. Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti dell'area, gli A.T. come coordinatori tecnici e il personale CS indicato dal D.S.G.A. nel piano delle attività del personale ATA.

Art. 2

Le chiavi dei laboratori devono essere in possesso solo del personale CS come da contratto. L'AT e i Docenti devono prenderle solo durante le ore di servizio per poi riconsegnarle in portineria.

Art. 3

I laboratori devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale (D, AT, CS) è vietato a chiunque accedere nei laboratori. Gli armadi contenenti i materiali e le attrezzature per le esercitazioni devono essere aperti dall'A.T. all'inizio dell'orario di servizio e richiusi alla fine.

Art. 4

E' consentito l'accesso al personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle attrezzature, solo se accompagnato dal personale autorizzato.

Art. 5

Gli studenti accedono ai laboratori solo se accompagnati da un docente della materia di indirizzo e con la presenza dell'AT.

Art. 6

Eventuali visite ai laboratori (per esempio per l'ORIENTAMENTO) devono essere autorizzate dal coordinatore del progetto e guidate da personale autorizzato.

Art. 7

Qualunque utilizzo diverso da quello programmato, al di fuori della programmazione all'inizio dell' a.s. dovrà essere concordato dal responsabile del Laboratorio e l'A.T.

Il laboratorio può essere destinato ad attività didattiche extracurricolari pianificate per gli alunni del Liceo, purché approvate dal DS. Tali attività dovranno essere comunicate al responsabile dei laboratori e all'AT che a loro volta provvederanno, in modo preventivo, all'acquisto del materiale e alla definizione dei tempi di occupazione dei locali.

Il responsabile del laboratorio e l'AT, qualora ci siano attività extracurricolari, dovranno ricevere copia degli eventuali progetti approvati, corredati da scheda di richiesta dei materiali e scheda calendario delle attività.

Art. 8

I laboratori possono essere utilizzati per approfondimenti, sperimentazioni, messa a punto di nuovi metodi ecc., con le stesse modalità previste dall'art.7.

Art. 9

Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato nello stesso, avverrà su permesso del Responsabile e in ogni caso deve essere comunicato all'AT. Il prelievo deve essere annotato su apposito modulo.

Il prelievo di macchine fotografiche, videoproiettori e PC portatili è consentito solo se non compromette la normale attività disciplinare e solo per usi didattici, per periodi brevi.

Per gli studenti il prelievo è possibile solo in presenza della firma di un docente titolare che fa da garante.

Art. 10

E' obbligatorio tenere all'inizio di ogni anno una lezione specifica sulle norme di sicurezza alle classi che accedono al laboratorio.

Art. 11

Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell'esperienza che intendono effettuare con tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza.

Art. 12

In nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nei Laboratori.

Art. 13

Nei laboratori, è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuali.

Art. 14

Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso con zaini o altro materiale non necessario all'esercitazione.

Art. 15

I docenti devono fornire all'A.T. con congruo anticipo la programmazione delle attività, in modo da poter permettere a quest'ultimo la preparazione del materiale necessario.

Art. 16

Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Rimuovere prontamente le attrezzature quando non servono più. Non introdurre sostanze ed oggetti estranei all'attività lavorativa.

Art. 17

Il regolamento dei laboratori deve essere messo a conoscenza di tutto il personale (Docente e ATA).

Art. 18

Chiunque riscontri l'inosservanza di dette regole è obbligato a informare il responsabile dei laboratori il quale provvederà a informare l'ufficio di presidenza.

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 19

L'uso di qualunque attrezzature è consentito solo ai docenti dell'area ed agli A.T. e agli alunni sotto la responsabilità dell'insegnante.

La realizzazione di stampe e fotocopie va annotata sull'apposito registro presente nel laboratorio.

Art. 20

Il personale di cui all'art.19, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina nella mansione, si ritiene già informato ai sensi dell'art. 36 del D. leg. 81/2008 e succ. mod ed int. relativo ai rischi per la sicurezza e la salute, derivati dall'uso delle attrezzature presenti nei laboratori.

Art. 21

Al personale CS sono attribuiti compiti di pulizia dei locali previa informazione a cura del responsabile di laboratorio e dell'A.T. sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel laboratorio.

Art. 22

Per le apparecchiature più complesse, ove si richiede una specifica formazione da parte dell'operatore, verrà nominato un responsabile al quale è demandato, l'utilizzo, il controllo periodico e la manutenzione ordinaria.

Art. 23

Ogni apparecchiatura deve essere fornita delle istruzioni d'uso in italiano, facilmente accessibili.

Art. 24

Gli strumenti tecnici non devono restare a lungo sotto tensione pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione.

Art. 25

Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti alla dotazione del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al Responsabile dei laboratori, il quale provvederà a vagliarle e, le sottoporrà agli organi gerarchicamente competenti.

Art. 26

Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti e comunicati a cura dell'AT all'Ufficio tecnico che provvederà per quanto di sua competenza.

Art. 27

Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni del Laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con l'ausilio dell'Assistente.

Art. 28

E' vietato installare nuovi programmi sui PC presenti in laboratorio, alterare il software delle apparecchiature e le impostazioni predefinite, nonché importare dati da dischetti personali, USB o internet. È vietato altresì agli studenti sostituire le cartucce delle stampanti o caricare la carta.

Art. 29

L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel caso degli accessi pomeridiani regolamentati.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 30

Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. Prima di prendere iniziative o apportare modifiche personali, devono avvertire l'insegnante.

Art. 31

Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i casi di palese responsabilità individuale.

Art. 32

Gli studenti non possono usare attrezzature se non dietro personale controllo dell'insegnante.

Art. 33

All'inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontrano anomalie è tenuto ad informare l'insegnante o l'AT.

Art. 34

Al termine dell'esercitazione le varie attrezzature vanno riconsegnate in perfetta efficienza all'Insegnante che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall'AT.

Art. 35

Al termine dell'esercitazione gli alunni devono lasciare la loro postazione di lavoro in ordine per permettere agli studenti successivi di lavorare in sicurezza.

Le foto, i file o i documenti elettronici contenenti dati personali, eventualmente utilizzati dagli alunni durante le esercitazioni, devono essere usati esclusivamente sotto la guida dell'insegnante e possono permanere nel computer o in altri strumenti elettronici di proprietà della scuola, solo per il tempo strettamente necessario a svolgere l'attività

didattica.

Art. 36

Gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo svolgimento dell'esercitazione; il resto, nonché borse, zaini ed indumenti non indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio eccezione fatta per le ultime ore di laboratorio; in questo caso questi devono essere lasciati in modo da non intralciare le vie di uscita di sicurezza ed il passaggio in generale.

Art. 37

In laboratorio è vietato:

fumare;

mangiare;

tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui;

spostare e/o asportare materiali senza autorizzazione;

usare mezzi antincendio senza necessità;

toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette;

cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio;

scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare;

appoggiare ombrelli bagnati vicino alle attrezzature. Gli ombrelli devono essere lasciati fuori dall'aula negli appositi contenitori.

Art. 38

In laboratorio è obbligatorio:

attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti;

segnalare immediatamente all'insegnante ogni infortunio, anche banale (ad es. un piccolo taglio).

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI INSEGNANTI

Art. 39

La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno assegnare ad ogni allievo una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, compilare un apposito modulo di postazione e consegnarne una copia al responsabile di laboratorio, il tutto allo scopo di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti.

Art. 40

E' necessaria la sorveglianza degli allievi durante le esercitazioni da parte degli insegnanti, soprattutto se si usano attrezzature potenzialmente pericolose. Inoltre, la sorveglianza garantisce che non vi siano danneggiamenti o asportazioni di componenti dai Laboratori.

Art. 41

Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione ai Laboratori, ne è direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti. Per l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di Laboratorio è obbligatorio programmare e concordare con

l'AT giorno ed ora con congruo anticipo. L'uso dei Laboratori è vietato per scopi personali. L'uso di strumentazioni portatili è consentita, ma la responsabilità è di chi ne richiede l'uso fin da quando le stesse escono dai Laboratori.

Art. 42

I docenti in collaborazione con l'AT, dovranno:

- controllare il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustrare agli studenti i rischi specifici che possono derivarne;
- controllare l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone ove necessario l'effettivo uso;
- accertarsi che gli interruttori del quadro generale che alimentano i computer, le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano aperti se questi non vengono utilizzati.

Art. 43

Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione del Dirigente, al Responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell'insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.

Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di Floppy Disk e CD per uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.

Art. 44

In qualunque momento il docente che verifica un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 45

I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all'interno dei laboratori devono informare gli studenti sulle norme di comportamento da osservare ad ogni esercitazione.

Art. 46

Gli insegnanti devono terminare l'esercitazione 15 minuti prima del suono della campanella in modo da permettere agli alunni di poter riordinare la loro postazione di lavoro.

Art. 47

In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell'utilizzo del materiale e delle attrezzature date in consegna all'alunno o da lui utilizzate durante l'esercitazione, l'insegnante con la collaborazione del l'AT dovranno tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i necessari provvedimenti.

Art. 48

Terminata la lezione di esercitazione gli insegnanti riaccompagnano in classe gli alunni

Art. 49

L'A.T. deve:

- Collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente il sistema di sicurezza predisposto
- Partecipare a tutti i corsi di formazione organizzati dalla struttura in merito alla sicurezza e aggiornamenti sugli strumenti scientifici
- Non utilizzare il laboratorio per motivi personali
- Mantenere la strumentazione sempre efficiente e pulita
- Mantenere la cassetta del pronto soccorso sempre assortita eliminando il materiale scaduto
- Garantire agli insegnati la fornitura del materiale di facile consumo in base alle attività programmate
- Preparare la strumentazione necessaria per le esercitazioni
- Chiudere i laboratori ogni qualvolta ci si allontana, e rendere accessibile i laboratori ai docenti in sua assenza lasciando le chiavi in portineria
- Collaborare per gli acquisti inoltrando la richiesta all'U.T.
- Collaborare al collaudo delle apparecchiature nuove
- Collaborare all'aggiornamento dell'inventario dei beni ogni qualvolta se ne rende necessario
- Coordinare e organizzare i laboratori e le sue attività dal punto di vista tecnico
- Segnalare le richieste di manutenzione straordinaria al responsabile dei laboratori che provvederà per via gerarchica all'evidenziazione delle stesse al Dirigente che provvederà a sua volta ad attivare le opportune procedure d'intervento
- Intervenire tempestivamente e autonomamente sull'operato degli alunni quando questo è oggettivamente ritenuto pericoloso
- Chiedere immediatamente l'intervento dell'incaricato del pronto soccorso dell'istituto ogni volta che si verifica un infortunio